

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 settembre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 11.

Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta. (19R00298)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2018, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali. (19R00299)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2018, n. 13.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2019/2021. (19R00300)..... Pag. 19

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2019, n. 3.

Semplificazioni negli appalti pubblici. (19R00282) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 giugno 2019, n. 14.

Borse di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I o di II grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno. (19R00283)..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 giugno 2019, n. 15.

Regolamento sul conferimento di incarichi speciali. (19R00284)..... Pag. 27

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 8.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU). (19R00279) Pag. 30


LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 9.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB). (19R00280)..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 10.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agenzia di Promozione Territoriale (APT). (19R00281)..... Pag. 31





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 11.

Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 15 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 21, comma 20-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), la presente legge disciplina le modalità di svolgimento della prova di francese per l'ammissione all'esame di Stato e delle prove di francese all'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione.

Art. 2.

Prova regionale di lingua francese

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono una prova regionale di lingua francese che accerta i livelli di apprendimento conseguiti attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e produzione scritte e orali, coerenti con il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). La partecipazione alla predetta prova è condizione per l'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione negli istituti della regione, tranne che per i candidati di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

2. I livelli di apprendimento conseguiti rispetto al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) sono oggetto di apposita certificazione rilasciata dalla Sovrintendenza agli studi.

3. L'assessore regionale competente in materia di istruzione definisce con proprio decreto, eventualmente in convenzione con enti certificatori, tipologie e modalità per l'effettuazione e la certificazione della prova regionale.

4. Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento della prova regionale.

Art. 3.

Prove di esame

1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione, in aggiunta alle prove dell'esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i candidati sostengono una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese.

Art. 4.

Prova scritta di lingua francese

1. La prova scritta di lingua francese accerta la padronanza di tale lingua, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

2. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

3. Ai fini della valutazione, la prova scritta di lingua francese è abbinata alla prova scritta di lingua italiana con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 21, comma 20-*bis* della legge n. 59/1997.

Art. 5.

Prova orale di lingua francese

1. La prova orale di lingua francese si svolge in occasione del colloquio, nel corso del quale le competenze linguistiche e culturali acquisite in tale lingua sono oggetto di apposita valutazione.


Art. 6.

Tipologia, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova di lingua francese

1. La prova scritta di lingua francese si svolge il primo giorno utile successivo a quello della seconda prova e consiste nella produzione di un elaborato scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie individuate, anche in relazione agli indirizzi di studio, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di istruzione, da emanarsi entro il mese di agosto di ogni anno scolastico.

2. Le tracce della prova scritta sono scelte dall'assessore regionale competente in materia di istruzione tra le proposte elaborate da una commissione di esperti e contengono l'indicazione dei tempi massimi e delle modalità per il loro svolgimento.

3. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di istruzione sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi alla prova scritta e alla prova orale di francese.



Art. 7.

Lingua d'esame

1. Il candidato ha facoltà di sostenere la seconda prova scritta dell'esame di Stato indifferentemente nelle due lingue ufficiali della regione, nel rispetto dell'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione, atteso che la prima e la terza prova sono finalizzate a verificare le competenze linguistiche in lingua italiana e francese.

2. Il colloquio si svolge indifferentemente nelle due lingue ufficiali della regione, nel rispetto dell'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione. All'inizio del colloquio, il candidato dichiara in quale lingua intende sostenerlo.

3. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua francese deve trattare in lingua italiana gli argomenti di italiano dell'ultimo anno di corso.

4. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua italiana deve trattare in lingua francese gli argomenti di francese dell'ultimo anno di corso.

5. Nel colloquio sono accertate anche le competenze disciplinari acquisite nelle discipline non linguistiche il cui insegnamento sia stato impartito in lingua francese.

Art. 8.

Commissione d'esame

1. Nella composizione delle commissioni d'esame della regione è sempre prevista la nomina di un docente di lingua francese, individuato tra i commissari interni o esterni tenuto conto delle materie d'esame scelte annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Qualora il docente di lingua francese sia individuato tra i commissari esterni, nella composizione delle commissioni d'esame è assicurata la presenza del commissario interno nella materia che il francese sostituisce tra quelle scelte annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 9.

Candidati provenienti da altre regioni e candidati esterni

1. I candidati provenienti da istituti situati al di fuori del territorio regionale e che si iscrivono per la prima volta all'ultima classe di un corso di studi in Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo per gli stessi di frequentare le lezioni di francese, possono decidere se sostenere la prova scritta e il colloquio in francese previsti dagli articoli 4 e 5.

2. Per i candidati di cui al comma 1 che decidono di non sostenere la prova scritta e il colloquio in francese la valutazione della competenza raggiunta in tale lingua avviene nell'ambito del colloquio con modalità semplificate e coerenti con il percorso scolastico effettuato.

3. Per i candidati esterni che decidono di non sostenere la prova scritta e il colloquio in francese, previsti dagli articoli 4 e 5, la lingua francese non è contemplata fra le materie oggetto d'esame.

Art. 10.

Certificazione

1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato contiene, ai fini di cui all'art. 11, una sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese con l'indicazione della relativa votazione.

2. La sezione di cui al comma 1 reca la votazione complessiva conseguita risultante dalla media tra il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale, ottenuta con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 21, comma 20-bis della legge n. 59/1997. Tale votazione è distribuita su dieci punti, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

3. La sezione è compilata solamente se la votazione è uguale o superiore a sei decimi e se il candidato non ha sostenuto la prova di francese con le modalità semplificate di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 11.

Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego


1. Il possesso della certificazione di cui all'art. 10 esonerava, limitatamente alle qualifiche funzionali, docenti ed educative per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore, dalle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese previste:

a) per l'accesso all'impiego nel comparto unico regionale o negli enti dipendenti o strumentali della regione per i quali l'esonero dall'accertamento linguistico in caso di possesso della certificazione di cui all'art. 10 sia previsto dalla normativa vigente;

b) dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione).

2. Per l'accesso all'impiego ai sensi del comma 1, lettera a), la votazione riportata nella certificazione concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

3. L'utilizzo della certificazione di cui all'art. 10, nonché le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese per le qualifiche funzionali, docenti ed educative per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, in considerazione delle competenze e delle professionalità specificatamente necessarie per l'attività lavorativa da espletare, restano disciplinati dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta"), fermo restando che i riferimenti ivi contenuti alla legge regionale n. 52/1998 si intendono riferiti ai corrispondenti articoli della presente legge.



Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'esame di Stato si svolge secondo le disposizioni della presente legge e, limitatamente al medesimo anno scolastico, con le tipologie della prova scritta di francese individuate dall'ordinanza dell'assessore regionale competente in materia di istruzione adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 52/1998.

2. La prova regionale di lingua francese di cui all'art. 2 della presente legge si svolge a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Art. 13.

Abrogazione

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;
- b) l'art. 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 17 dicembre 2018.

FOSSON

(*Omissis*).

19R00298

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2018, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

Agevolazioni per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, agli enti cooperativi a mutualità prevalente, iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), e soggetti all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è concessa una riduzione nella misura di due punti percentuali.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni ulteriore modalità o adempimento, anche procedimentale, utili ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 2.


Esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Fermi restando i casi di esonero previsti dalla normativa statale vigente, dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 e fino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel territorio regionale sono esentati dal pagamento dell'IRAP per i primi cinque periodi di imposta. Per nuova iniziativa, si intende l'avvio di un'attività che comporta una nuova iscrizione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o l'apertura di una nuova partita IVA. Non si considerano nuove iniziative economiche quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione di società già esistenti. L'esenzione non si applica in caso di cessazione e inizio di attività da parte dello stesso soggetto passivo, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, le imprese che esercitano in via esclusiva l'attività di rifugio alpino ai sensi del capo IV della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), identificata dallo specifico codice Ateco, sono esentate dal pagamento dell'IRAP.

4. Per le esenzioni di cui ai commi 1 e 3, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.



5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altra modalità o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

*Esenzioni in materia di tasse automobilistiche.
Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9*

1. L'art. 62-*quater* della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

«Art. 62-*quater* (Esenzione per la massa rimorchiabile). — 1. Per i periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2019, i veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'art. 6, commi 22-*bis*, 22-*ter* e 22-*quater*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000). Le somme già versate fino al 31 dicembre 2018 non sono rimborsabili.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 62-*quinquies* della legge regionale n. 9/2008, è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica:

a) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria;

b) i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo della polizia locale, nonché i veicoli di proprietà della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/ *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni;

c) i veicoli non circolanti di proprietà degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici.».

3. Al comma 2-*bis* dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nei termini previsti dalla legge» sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di pagamento tardivo, in data posteriore alla rottamazione, è dovuto solo il rateo che decorre dall'inizio dell'ultimo periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuta la rottamazione purché il periodo non goduto sia pari ad almeno un quadrimestre; in caso contrario, il pagamento è dovuto per l'intero periodo d'imposta.».

Art. 4.

*Tariffe IRT. Modificazione alla legge regionale
23 novembre 2009, n. 40*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Nel caso di cessioni di autocarri o autovetture usati, immatricolati da almeno cinque anni, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera *b)*, della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2.».

Art. 5.

Altre disposizioni in materia di tributi regionali

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006);

b) l'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011).

2. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia di prevenzione e di contrasto alla ludopatia, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 resta sospesa l'applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6.

*Disposizioni in materia di assunzioni
nel comparto pubblico regionale*

1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite.

2. Nei limiti delle facoltà assunzionali di cui al comma 1, al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati, l'Amministrazione regionale predispone il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera *d)*, e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organiz-



zazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, reclutando, in via prioritaria, le figure professionali con competenze in materia di:

- a) attuazione delle politiche europee, anche mediante l'utilizzo dei fondi strutturali;
- b) politiche attive del lavoro;
- c) qualità, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti normativi e amministrativi;
- d) salvaguardia e sviluppo delle infrastrutture;
- e) gestione e difesa del territorio;
- f) contrattualistica pubblica;
- g) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio;
- h) servizi sociali.

3. Per l'anno 2019, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019. Resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale adde- to ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, nonché di personale adde- to all'attuazione e al coordinamento delle Strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo.

4. Nell'ambito delle convenzioni tra comuni di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dal comma 3 e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2018 e per le quali al 31 dicembre 2018 risulta già avviata la relativa procedura di reclutamento. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2014.

5. Nei limiti delle facoltà di cui al presente articolo, alle assunzioni a tempo indeterminato l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 provvedono, in via prioritaria, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018, la cui efficacia è all'uopo prorogata sino al 31 dicembre 2019.

6. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2019, quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).

7. La disposizione di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), deve intendersi nel senso che per il trattamento economico dell'Avvocato dirigente trovano applicazione anche le disposizioni contrattuali in materia di remunerazione di incarichi aggiuntivi.

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.905 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:


- a) Giunta regionale: 2.028 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;
- b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;
- e) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
- d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;
- e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 120.691.480 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui al comma 3 per il triennio economico 2019/2021 è determinata complessivamente in euro 2.843.000 per l'anno 2019, in euro 4.570.000 per l'anno 2020 e in euro 7.005.000 per l'anno 2021 (Missione 20 - Programma 03 - Altri fondi - parz.)



6. Per il triennio 2019/2021, in fase di prima applicazione della disaggregazione delle spese di personale, ivi incluso quello scolastico, in Missioni e Programmi prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate e 110 - Altre spese correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione.

Art. 8.

Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020. Modificazioni all'art. 5-bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21

1. Al comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli enti del comparto unico diversi dalla Regione, il numero di posti per le procedure selettive interne è determinato dalla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale, sino a concorrenza della percentuale del 20 per cento del numero di posti risultante dai piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni, in base all'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni della volontà di avvalersi delle procedure selettive interne espresse dagli enti interessati, attestato dalle registrazioni del sistema di protocollazione della Regione.».

Il comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 21/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono espletate per tutti gli enti interessati dalla struttura regionale competente in materia di concorsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai comuni da 3-bis a 3-octies, alle procedure selettive interne di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Alle procedure selettive possono partecipare i dipendenti degli enti che hanno manifestato la volontà di avvalersi di tale facoltà e, nel caso degli enti locali, anche i dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2014. I dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche ad uno degli altri enti appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 21/2017, come sostituito dal comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'avviso pubblico di selezione, approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero dei posti che si intendono ricoprire presso l'ente interessato;
- b) i requisiti di ammissione alla procedura;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- d) i motivi di esclusione dalla procedura;
- e) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione;
- f) i titoli che danno luogo a punteggio;
- g) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
- h) le materie oggetto della prova scritta e della prova orale;
- i) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- j) le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se già definito, il calendario delle stesse;
- k) l'avviso, per i candidati con disabilità, di specificare gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame;
- l) ogni altra notizia utile.


3-ter. All'avviso di selezione è data pubblicità, per almeno trenta giorni consecutivi, mediante:

- a) affissione all'albo pretorio dell'ente interessato;
- b) pubblicazione nel sito istituzionale della Regione.

3-quater. La mancata presentazione di domande di partecipazione alla procedura o la presentazione di un'unica domanda o di un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti previsti dall'avviso di selezione non danno luogo alla proroga, né alla riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

3-quinquies. I candidati che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso del requisito di cui all'art. 16 del r.r. 1/2013 relativamente alla categoria per cui è stata avviata la procedura selettiva devono superare, con esito positivo, una prova di accertamento linguistico effettuato, ai sensi del medesimo art. 16 del r.r. 1/2013, sulla lingua diversa da quella dichiarata nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

3-sexies. Le prove d'esame consistono in una prova scritta teorico-pratica e in una prova orale sulle materie previste dall'avviso pubblico di selezione, disciplinate ai sensi del r.r. 1/2013.



3-septies. Danno luogo a punteggio i seguenti titoli:

a) conseguimento di valutazioni positive, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, conteggiate nel modo seguente:

1) media delle valutazioni del triennio compresa tra 50 e 69: punti 1/10;

2) media delle valutazioni del triennio compresa tra 70 e 89: punti 2/10;

3) media delle valutazioni del triennio compresa tra 90 e 94: punti 3/10;

4) media delle valutazioni del triennio compresa tra 95 a 100: punti 4/10;

b) servizio effettivamente prestato nella categoria di appartenenza presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta, a tempo determinato e indeterminato per ogni anno, fino ad un massimo di dieci anni: punti 0,5/10;

c) superamento di procedure selettive per l'accesso alla categoria e posizione oggetto dell'avviso di selezione, anche per diverso profilo, presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta: punti 1/10.

3-octies. La graduatoria finale, utilizzabile unicamente per la copertura dei posti oggetto della procedura selettiva interna cui si riferisce, è espressa in trentesimi ed è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e pubblicata nel sito istituzionale della Regione. I nominativi dei candidati aventi diritto all'inquadramento nel profilo professionale oggetto dell'avviso di selezione sono comunicati all'ente interessato da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 9.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 183.687.926,83 per l'anno 2019.

2. Per l'anno 2019, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995.

3. Per l'anno 2019, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 91.524.844 (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento, euro 552.146 da utilizzare:

1) quanto ad euro 30.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994 concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO));

2) quanto ad euro 522.146, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 91.610.936,83 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995.

4. Per l'anno 2019, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni, ripartiti con le modalità di cui art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;


d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;



b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Limitatamente all'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 99, comma 1, ultimo periodo della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

11. Per l'anno 2019, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

12. La lettera d) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è abrogata.

13. L'art. 30 della legge regionale n. 19/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Controllo di gestione degli enti locali). —

1. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ulteriori modalità di dettaglio per l'effettuazione del controllo di gestione da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente.»

14. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), le parole: «2012/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2012/2024».

Art. 10.

Disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF. Chiusura contabilità speciale n. 1904

1. La Regione può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la chiusura della contabilità speciale n. 1904, istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Aosta, intestata alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191).


2. Le risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 1904, alla data concordata di chiusura della stessa, stimate in euro 550.000, sono versate sul conto corrente intestato alla Regione, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

3. Le somme di cui al comma 2, per la parte relativa al periodo antecedente al mese di marzo 2007, stimate in euro 253.200, spettano alla Regione e sono introitate al bilancio regionale sul Titolo 3 «Entrate extratributarie» - Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti».

4. Le somme di cui al comma 2, per la parte relativa al periodo successivo al mese di febbraio 2007 e fino alla data di chiusura della contabilità speciale, stimate in euro 296.800, costituiscono entrate a destinazione vincolata (Titolo 2 «Trasferimenti correnti» - Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche») e sono attribuite, per ciascun anno, ai comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento, di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in proporzione al gettito teorico dell'addizionale IRPEF, determinato applicando le aliquote comunali dell'anno di riferimento al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - Programma 18.001 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»).

5. A decorrere dalla data concordata di chiusura della contabilità speciale, le somme spettanti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, con l'indicazione del codice identificativo della Regione e senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario, sono riversate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato e costituiscono entrate a destinazione vincolata (Titolo 2 «Trasferimenti correnti» - Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche»).

6. Le somme di cui al comma 5 sono assegnate, entro la fine dell'esercizio successivo per ciascun esercizio di competenza, ai comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento, l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in proporzio-



ne al gettito teorico dell'addizionale IRPEF, determinato applicando le aliquote comunali dell'anno di riferimento al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - Programma 18.001 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»).

Art. 11.

Piano straordinario di investimenti per i Comuni. Interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), deve intendersi nel senso che il finanziamento degli investimenti dei comuni è destinato ai soli lavori la cui realizzazione sia stata avviata dai comuni richiedenti successivamente alla concessione del finanziamento.

2. Per gli anni 2019 e 2020, al finanziamento degli oneri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/2016, come rideterminati dall'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 21/2017, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 12.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2019/2021, in euro 255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per l'anno 2020 e in, euro 257.787.000 per l'anno 2021 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria corrente per il finanziamento degli oneri contrattuali per il personale dipendente dell'Azienda USL e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario regionale;

c) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

d) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è determinato in euro 253.843.348 per l'anno 2019, in euro 254.345.500 per l'anno 2020 e in euro 254.345.500 per l'anno 2021, di cui euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2019/2021, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria e di cui euro 3.415.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *c)*, è determinato in euro 1.019.500, per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera *d)*, è determinato in euro 422.000 per l'anno 2019, in euro 568.000 per l'anno 2020 e in euro 600.000 per l'anno 2021 (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria. Parz.).

5. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021.

6. I trasferimenti correnti all'Azienda USL per il rimborso forfetario all'ARPA delle prestazioni di controllo in materia di igiene sanità pubblica e veterinaria di cui agli articoli 3 e 14, comma 4, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia), sono determinati in euro 650.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.).

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.

8. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad



apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

10. Le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale dipendente dell'Azienda USL, sono determinate per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in euro 900.000.

11. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 10 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella contrattazione di budget per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

12. Per l'anno 2019, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le risorse di cui al comma 10 possono essere incrementate, limitatamente alla dirigenza medica, fino ad un massimo di euro 500.000, nei casi di accertata carenza nei settori dell'emergenza-urgenza e in quelli nei quali si renda necessario garantire il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

13. A decorrere dall'anno 2019, le risorse aggiuntive regionali, ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), annualmente destinate al personale del comparto dell'Azienda USL, ammontanti a euro 900.000 annui, sono stabilmente consolidate a finanziare il Fondo premialità e fasce di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità vigente e sono corrisposte secondo le modalità previste dal medesimo fondo.

14. I costi dell'indennità di bilinguismo di cui alla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Nonne per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), corrisposta al personale dipendente dell'Azienda USL e dell'ARPA sono posti a carico del bilancio dei

predetti enti, mediante utilizzo delle risorse annualmente trasferite dalla Regione, rispettivamente, nell'ambito del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), e all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2018, in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994. Le predette risorse non confluiscono, pertanto, nei fondi previsti per le medesime finalità dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

15. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno 2020 e in euro 5.850.000 per l'anno 2021 (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari). I predetti stanziamenti sono assegnati e trasferiti all'Azienda USL sulla base del piano triennale degli investimenti, dalla stessa predisposto ai sensi della normativa vigente.

16. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015 è abrogato.

Art. 13.

Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5


1. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «della Giunta stessa» sono sostituite dalle seguenti: «della Giunta regionale».

2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «dalla Giunta stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

3. Il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e l'accreditamento di cui al comma 3 sono assentiti, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono anche stabiliti gli ulteriori adempimenti procedurali, previo parere dell'organismo tecnicamente accreditante, che provvede all'istruttoria tecnico-valutativa, per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento. L'organismo tecnicamente accreditante (OTA) è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA).».

4. Per l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante, l'ARPA può avvalersi di personale dipendente dell'Azienda USL, della Regione o di altro ente del comparto unico regionale in possesso dei necessari requisiti professionali, mediante distacco del medesimo. L'ARPA è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e organismi di diritto pubblico e privato, di comprovata indipendenza, ritenuti idonei a supportare l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante. La Regione provvede al finanziamento dell'attività mediante il trasferimento ordinario di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2018.



5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti diretti al rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui all'art. 38, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5/2000, come modificati dai commi 1, 2 e 3, avviati con la presentazione delle relative domande a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 14.

Valutazione costi/benefici per la realizzazione del presidio ospedaliero

1. La società Complesso ospedaliero Umberto Parini s.r.l. (COUP), nell'ambito del mandato conferito con convenzione sottoscritta il 2 marzo 2010 con Regione, Finaosta S.p.A. e Azienda USL per la progettazione e la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta e le infrastrutture a esso collegate, provvede a valutare, sulla base di uno studio analitico delle opzioni strategiche di sviluppo della programmazione sanitaria regionale in ambito ospedaliero, territoriale e della prevenzione in relazione ai fabbisogni di salute della popolazione valdostana e alla garanzia di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l'attualità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento dell'ospedale Umberto Parini e le modalità di affidamento dei lavori, anche alla luce del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del rinvenimento, in corso d'opera, di reperti archeologici nell'area di cantiere del previsto ampliamento.

2. La valutazione di cui al comma 1, alla quale la società provvede anche mediante lo sviluppo ulteriore degli studi e delle indagini già effettuati, deve essere conclusa entro sei mesi dal conferimento del relativo incarico, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, mediante la trasmissione di un'apposita relazione alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 24/2016 è determinata, per il triennio 2019/2021, in complessivi euro 9.270.000, annualmente così suddivisi:

- a) anno 2019 euro 4.010.000;
- b) anno 2020 euro 3.505.000;
- c) anno 2021 euro 1.755.000.

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz.; Programma 04.05 - Istruzione tecnica superiore - parz.).

2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale, mediante l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE), di altri fondi europei e di fondi statali.

Art. 16.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2021, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 16.451.584, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 6.798.941 quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2019/2021 in complessivi euro 4.622.609,58, di cui 3.619.783 già autorizzati per il periodo 2014/2018 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:


- a) anno 2019 euro 2.141.790,06;
- b) anno 2020 euro 1.615.705,44;
- c) anno 2021 euro 865.114,08.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2019/2021, in complessivi euro 3.798.940,90 ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2019 euro 1.898.940,90;
- b) anno 2020 euro 1.900.000,00;
- c) anno 2021 euro 0.

4. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

5. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, del Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE) gli interventi



di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il triennio 2019/2021, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 6.362.657,73, così suddivisa:

a) euro 4.649.110,23, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2019 euro 2.482.675,15;
- 2) anno 2020 euro 1.442.490,38;
- 3) anno 2021 euro 723.944,70;

b) euro 1.713.547,50, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, così suddivisa:

- 1) anno 2019 euro 1.267.104,00;
- 2) anno 2020 euro 223.221,75;
- 3) anno 2021 euro 223.221,75.

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2007/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.124.423, così suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 16.334.256, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il periodo 2019/2020, viene determinata in euro 20.000, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2019 euro 10.000;
- 2) anno 2020 euro 10.000.

9. La Regione attua, nel periodo 2014/2021, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata, per il periodo 2019/2021, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 2.559.210, annualmente così suddivisa:

a) quale quota di cofinanziamento regionale: euro 928.000 per l'anno 2019;

b) quale quota di risorse regionali aggiuntive: euro 1.631.210 per il triennio 2019/2021, annualmente così suddivisi:

- 1) anno 2019 euro 29.100;
- 2) anno 2020 euro 92.110;
- 3) anno 2021 euro 1.510.000.

11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2019/2021, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono determinati in complessivi euro 331.600, annualmente così suddivisi:

- a) anno 2019 euro 146.600;
- b) anno 2020 euro 96.000;
- c) anno 2021 euro 89.000.

12. Per i Programmi di cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, effettuati dal capofila di progetto in favore dei partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.

13. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.


14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 17.

Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità

1. Il Piano di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24/2016, finalizzato alla realizzazione degli interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2019/2021 e il suo finanziamento è rideterminato in euro 1.146.500 per ciascuno degli anni del triennio, con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:

- a) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.;
- b) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali - parz.



Art. 18.

Programma di sviluppo rurale 2014/2020

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2019/2021, in euro 840.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.) annualmente così suddivisa:

- a) anno 2019 euro 280.000;
- b) anno 2020 euro 280.000;
- c) anno 2021 euro 280.000.

Art. 19.

Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici

1. Per il quinquennio 2019/2023, sono autorizzati la prosecuzione e il finanziamento delle attività di indagine e di realizzazione degli interventi risultati prioritari e urgenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 24/2016.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.500.000, di cui euro 500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed euro 1.500.000 per il 2023 (Programma 04.03. - Edilizia scolastica - parz.).

Art. 20.

Misure per favorire le attività professionali

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Tutela delle attività professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione*). — 1. La presentazione di istanze dirette all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati o di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista o ai professionisti individuati, sottoscritta dal committente. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

2. L'Amministrazione procedente, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o di consenso comunque denominato o del ricevimento dell'istanza sostitutiva, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento

fiscale; l'omessa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva costituisce motivo ostativo alla conclusione del procedimento, sino all'avvenuta integrazione.».

2. Nelle more dell'adozione di strumenti agevolativi specificamente rivolti a favorire l'esercizio delle attività professionali, gli interventi di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono estesi, in quanto compatibili, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche ai soggetti che svolgono attività professionale, qualunque sia la forma giuridica rivestita.

Art. 21.

Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta

1. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta costituisce un tavolo permanente di confronto tra la Regione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni rappresentative delle categorie economiche allo scopo di realizzare, mediante lo strumento della concertazione, la più ampia partecipazione al processo di definizione delle scelte fondamentali di politica economica e sociale della Regione.

2. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta è istituito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è presieduto dal Presidente della Regione.

Capo VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI


Art. 22.

Sospensione del processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20

1. Il processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.a.), già autorizzato ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 24/2016, è sospeso.

2. La determinazione in merito alla prosecuzione del processo di quotazione, fermo restando il mantenimento del controllo pubblico regionale sulla società, o alla sua interruzione è adottata, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con legge regionale, valutati gli esiti di un'analisi che, in particolare, tenga conto, in modo congiunto e complessivo, dei seguenti elementi:

a) limiti, vincoli e facoltà derivanti dal contesto normativo di riferimento, anche con riguardo alle possibili alternative in ordine agli strumenti finanziari di quotazione e alle possibili prospettive di evoluzione della disciplina in materia di concessione d'uso di beni pubblici;



b) costi già sostenuti e da sostenere per il processo di quotazione;

c) benefici per la redditività prospettica della partecipazione pubblica regionale;

d) mantenimento e incremento dei livelli di occupazione e di produzione aziendale nel territorio regionale;

e) garanzie circa l'utilizzo della risorsa pubblica per la produzione di energia da fonte rinnovabile compatibile con gli altri usi prioritari di utilizzo, oltre che con la tutela e la preservazione delle componenti paesaggistiche, ambientali e naturalistiche del territorio regionale.

3. All'analisi di cui al comma 2 provvede, entro il 31 marzo 2019, anche sulla base della documentazione già prodotta dalla società nella fase di avvio del processo di quotazione, una Commissione consiliare all'uopo costituita, che può avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti, di Finaosta S.p.a. e di esperti esterni e indipendenti da quest'ultima incaricati, senza oneri a carico del bilancio regionale.

4. Al comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla società Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.a. (CVA S.p.a.) e alle sue controllate, ad eccezione dell'art. 5, comma 2, relativamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure di assunzione di personale non dirigenziale».

Art. 23.

Disciplina contabile delle operazioni di spesa di cui all'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

1. A decorrere dall'anno 2019, è avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa derivanti dall'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e concluso nel 2018, nell'ambito del fondo in Gestione speciale di Finaosta S.p.a. di cui all'art. 7 della legge regionale n. 7/2006, già oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, le variazioni integrative con vincolo di destinazione al bilancio regionale, in parte entrata e in parte spesa, ai fini di rappresentare nello stesso gli interventi di spesa già autorizzati dall'art. 40 della legge n. 40/2010, in applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Le variazioni di cui al comma 2 non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.

Art. 24.

Disposizioni in materia di personale scolastico. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

1. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per il miglioramento dell'offerta formativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca.»

2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo regionale per il miglioramento dell'offerta formativa, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

3. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale scolastico con qualifica dirigenziale previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area I e dell'Area V, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

4. L'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è abrogato.


Art. 25.

Disposizioni in materia di efficienza energetica. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

1. La lettera a) del comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituita dalla seguente:

«a) aggiorna periodicamente la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER), nel quale confluiscono anche gli attestati di prestazione energetica di cui all'art. 39, i dati contenuti nei libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013), e quelli relativi ai controlli sugli impianti termici di cui all'art. 43, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;».

2. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 13/2015, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e cura l'aggiornamento di apposito elenco degli stessi e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei dati identificativi e di contatto».



3. Il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 13/2015 è sostituito dal seguente:

«4. L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e deve essere ultimato entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5, in ogni caso non superiore a cinque anni dalla data di concessione del mutuo, in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento.»

4. Il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 13/2015, come sostituito dal comma 3, si applica ai mutui concessi ai sensi del medesimo art. 44 successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale ivi prevista.

Art. 26.

Disposizioni in materia di pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli atti che contengono categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza».

2. All'art. 8 della legge regionale n. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Le Conseil régional a approuvé".»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, è la seguente: "Il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, è la seguente: "Le Président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit".»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è la seguente, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza: "La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è la seguente, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza: "La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région".»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le leggi approvate in italiano, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è formulato in un apposito articolo rubricato "Dichiarazione d'urgenza" come segue: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione". Per le leggi approvate in francese, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è formulato in un apposito articolo rubricato "Déclaration d'urgence" come segue: "La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région".»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le leggi approvate in italiano, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, è la seguente: "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Per le leggi approvate in francese, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, è la seguente: "Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".».

3. All'art. 9 della legge regionale n. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Le Conseil régional a approuvé".»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, è la seguente: "Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, è la seguente: "Le Président de la Région promulgue le règlement dont la teneur suit".»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo del regolamento, è la seguente: "Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo del regolamento, è la seguente: "Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région".»;



d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, è la seguente: "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Per i regolamenti approvati in francese, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, è la seguente: "Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"».

4. All'art. 11 della legge regionale n. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «salva diversa disposizione di legge», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli atti che contengono categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Decorsi i quindici giorni di pubblicazione o il diverso termine stabilito dalla legge ai sensi del comma 2, gli atti contenenti dati personali sono pubblicati, mediante indicazione del numero, della data e dell'oggetto, in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione, liberamente accessibile, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e ogni altro obbligo previsto da leggi statali o regionali, nonché il diritto di accedere a documenti, informazioni o dati, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.»

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2010;

b) il comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 27.

Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale n. 22/2010

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 22/2010, è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente assegnano a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, con gli obiettivi strategici ed operativi ivi definiti, specifiche quote del bilancio medesimo, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.»

2. L'art. 27 della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Assunzione di incarichi dirigenziali negli enti o nelle società partecipati*). — 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 72, comma 1, il personale della qualifica unica dirigenziale e i dipendenti di categoria D degli enti di cui all'art. 1, comma 1, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), possono assumere incarichi dirigenziali presso enti, aziende, agenzie o società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o dagli altri enti di cui all'art. 1, comma 1. In tali casi, il dirigente o il dipendente interessato è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie esigenze organizzative.»


3. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 22/2010, le parole: «in materia di personale» sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato è istituito presso la Presidenza della Regione ed è nominato, con deliberazione della Giunta regionale, all'inizio della legislatura per la durata della stessa. Il Comitato è composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede, da cinque membri, di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale, due in rappresentanza degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, e uno designato congiuntamente dagli altri enti di cui all'art. 1, comma 1. Alla scadenza, i membri del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. Il Comitato regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento.»

5. I membri del Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, come sostituito dal comma 4, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla medesima data e continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti, cui la Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la designazione dei componenti da parte del Consiglio permanente degli enti locali e degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 è effettuata, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, come sostituito dal comma 4, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 22/2010, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, approvano annualmente le graduatorie di merito per ciascuna delle categorie relative alla quarta e quinta posizione retributiva. Le graduatorie approvate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.»



Art. 28.

Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico. Modificazione all'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la realizzazione di sistemi di produzione e stoccaggio della neve (snow farm)».

2. L'autorizzazione di spesa della legge regionale n. 18/2008, comprensiva degli interventi di cui al comma 1, è determinata in complessivi euro 360.000 annui per il triennio 2019/2021, di cui euro 350.000 annui a valere sui trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'allegato 2 (Programma 06.01 - Sport e tempo libero - parz.).

Art. 29.

Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16

1. Alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'art. 2, le parole: «su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente» in materia di turismo e sport»;

b) dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Approvazione degli interventi). — 1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport.».

Art. 30.

Esercizio della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4

1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è aggiunto il seguente:

«5-bis Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono altresì essere promossi e organizzati da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. I requisiti,

le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative e delle relative prove finali non oggetto di finanziamento pubblico sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'art. 25, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 5.».

Art. 31.

Interventi regionali a favore del Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Contributi al Centro sportivo esercito). — 1. In considerazione dell'importante ruolo svolto nella gestione dell'attività agonistica di eccellenza nel settore degli sport invernali a livello internazionale, nazionale e regionale, la Regione concede al Centro sportivo esercito - Sezione sport invernali, con sede presso la Caserma "Luigi Perenni" di Courmayeur, un contributo forfetario annuo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e i termini per la presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo.».

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 40.000 annui ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 3/2004, come determinata dall'allegato 1 (Programma 06.01 - Sport e tempo libero. - parz.).

Art. 32.


Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

1. All'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati» sono sostituite dalle seguenti: «la partecipazione alle attività di aggiornamento organizzate e attuate»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività di aggiornamento di cui al comma 1 è attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate organizzati dalla struttura competente o da questa riconosciuti, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'art. 13.».



Art. 33.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico. Modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1995, n. 15, e 1° settembre 1997, n. 29

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di attrezzature per il trasporto di veicoli a due ruote, anche a trazione elettrica».

2. L'autorizzazione di spesa della legge regionale n. 15/1995, comprensiva degli interventi di cui al comma 1, è determinata in complessivi euro 500.000 per gli anni 2019 e 2020 ed euro 50.000 per il 2021, con stanziamento iscritto nel Programma 10.002 - Trasporto pubblico locale - parz.

3. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 sono determinati in euro 50.000, per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021, e sono ricompresi nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 29/1997, come determinata dall'allegato 1 (Programma 10.002 - Trasporto pubblico locale - parz).

Art. 34.

Proroga di termini. Modificazioni di altre leggi regionali e sospensione del bon de chauffage

1. Limitatamente all'anno 2019, il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), è prorogato al 30 aprile.

2. Ai commi 4 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

3. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

4. L'efficacia delle graduatorie di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per il triennio 2018/2020), è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019 limitatamente a quelle relative al reclutamento di personale amministrativo.

5. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» e «31 dicembre 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e «31 dicembre 2031»;

b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

6. Per il triennio 2019/2021, nelle more della revisione organica e complessiva delle misure di contrasto alla povertà, improntata, a livello statale, all'introduzione del reddito di cittadinanza e alla razionalizzazione degli interventi già esistenti, l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), resta sospesa.

Art. 35.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2019/2021.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 dicembre 2018.

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

19R00299



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2018, n. 13.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2019/2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

*Bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2019/2021*

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2019/2021, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2019 e di competenza per gli anni 2020 e 2021, i relativi riepiloghi ed i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio ed il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

- a)* anno 2019:
entrate competenza: euro 1.470.035.524,68;
cassa: euro 1.702.445.000,00;
spese competenza: euro 1.470.035.524,68;
cassa: euro 1.702.445.000,00;
- b)* anno 2020:
entrate competenza: euro 1.412.394.858,56;
spese competenza: euro 1.412.394.858,56;
- c)* anno 2021:
entrate competenza: euro 1.897.576.029,09;
spese competenza: euro 1.897.576.029,09.

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione finanziario

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021:

- a)* prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione;
- b)* prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

d) prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;

e) prospetto concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

f) nota integrativa.

Art. 3.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) elenco dei capitoli finanziabili con il Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Allegato A;

b) elenco delle spese finanziabili con il Fondo di riserva per le spese impreviste - Allegato B;

c) elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro per il biennio 2019/2020 - Allegato C;

d) ricognizione degli interventi per i quali è previsto l'inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021 - Allegato D.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. La giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale ed i prelievi dai Fondi di riserva.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 dicembre 2018

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

19R00300



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2019, n. 3.

Semplificazioni negli appalti pubblici.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/Sez. Gen. dell'11 luglio 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 2015, N. 16, «DISPOSIZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI»

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 2014/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l'accesso di micro, piccole e medie imprese.»

Art. 2.

1. Dopo l'art. 4-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale). — 1. Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall'attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

3. Per le ipotesi in cui, per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.»

Art. 3.

1. Nel testo in lingua tedesca della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola «MEPAB» è sostituita dalla parola «EMS».

Art. 4.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione.»

2. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«9. Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell'individuazione della società o dell'azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all'utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale.»



Art. 5.

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole «e forniture» e «o della fornitura» sono soppresse.

Art. 6.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie.».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:

a) affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro;

b) per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un'offerta;

c) per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almenodieciprofessionisti a presentare un'offerta.».

Art. 8.

1. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:

«5. In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell'esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.

7. Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 9.

1. Nel comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole «operatori economici» sono sostituite dalle parole «partecipanti al mercato».

Art. 10.

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente periodo: «Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«7. Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.».

Art. 11.

1. L'art. 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:


«Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti). — 1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un'offerta.

2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.

3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.



6. Salvo quanto previsto dall'art. 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

7. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall'elenco di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.».

Art. 12.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:

«2. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d'invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d'appalto.

3. In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con l'applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all'aggiudicatario. Subito dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione.

4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l'indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.».

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: «Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell'elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento.».

Art. 13.

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta.».

Art. 14.


1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad albi o elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli albi o elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione in albi, elenchi, e per l'abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in albi, elenchi, o di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell'autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'art. 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni



ni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.».

Art. 15.

1. L'art. 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 34 (*Autorità di gara e commissione di valutazione*). — 1. Per le procedure d'appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l'autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.

2. Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l'autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.

3. La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.

4. Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione.

5. Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell'elenco.

6. Le persone interessate si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

7. Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall'elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più

membri della commissione mediante sorteggio dall'elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.».

Art. 16.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«5. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.»

Art. 17.

1. Il comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.».


Art. 18.

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole «o subaffidamento» sono soppresse.

2. Nel testo in lingua tedesca del secondo periodo del comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola «Subunternehmer» è sostituita dalla parola «Unterauftragnehmer».

3. Il comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest'ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall'impresa committente.».



4. Dopo il comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.».

5. Dopo il comma 3-bis dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-ter. Sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.».

Art. 19.

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.».

Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 LUGLIO 2018, N. 9,
«TERRITORIO E PAESAGGIO»

Art. 20.

1. Nel comma 4 dell'art. 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola «opera» sono inserite le parole «o il verbale».

Capo III

ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b) del comma 6 dell'art. 5, l'art. 51, la lettera b) del comma 1 dell'art. 52 e l'art. 54 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche;

b) l'art. 53-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore prevista dall'art. 107, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;

c) il comma 7 dell'art. 6 e l'art. 23-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 luglio 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 giugno 2019, n. 14.

Borse di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I o di II grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. Gen. del 27 giugno 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Vista la deliberazione della giunta provinciale dell'11 giugno 2019, n. 479;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla giunta provinciale a favore di alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado o corsi di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi in Alto Adige, il loro ammontare, nonché i criteri per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) scuola: una scuola primaria o secondaria di I o II grado o un corso di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi, di seguito denominato corso di formazione professionale;

b) anno scolastico: l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di borsa di studio;

c) giornate scolastiche: giornate dell'anno scolastico;

d) convittori e convittrici: alunni o alunne di una scuola che durante l'anno scolastico alloggiano fuori famiglia per motivi di studio.

e) semiconvittori e semiconvittrici: alunni o alunne di una scuola che, durante l'anno scolastico, soddisfano per almeno tre giorni settimanali i seguenti requisiti (non può trattarsi di scuola a tempo pieno):

1) permanenza nel convitto dal termine delle lezioni (eccetto i giorni in cui hanno luogo lezioni pomeridiane) fino alle ore 17,00 sotto sorveglianza pedagogica organizzata;

2) assunzione di almeno un pasto al giorno nel convitto;

3) partecipazione ad un'attività pedagogica organizzata d'insegnamento e di tempo libero.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare di una borsa di studio gli alunni e le alunne che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscritti ad una scuola in Alto Adige;

b) soddisfano tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli da 4 a 6.

Art. 4.

Requisiti generali

1. Gli alunni e le alunne possono beneficiare delle borse di studio se sono:

a) cittadini o cittadine di Stati membri dell'Unione europea, oppure

b) cittadini o cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane, oppure

c) cittadini o cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, che hanno la residenza anagrafica in Provincia di Bolzano.

Art. 5.

Requisiti specifici

1. Per poter beneficiare di una borsa di studio gli alunni e le alunne devono impegnarsi a:

a) frequentare la scuola per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche;

b) essere convittori e convittrici o semiconvittori e semiconvittrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) o e), per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

Art. 6.

Situazione economica

1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

2. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della provincia n. 2/2001, e successive modifiche, e il parametro della situazione economica del nucleo stesso, costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all'art. 8 del citato decreto, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di inizio dell'anno scolastico.

4. L'ammontare delle borse di studio è determinato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 7.

Cumulabilità


1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri vantaggi economici concessi da istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. In caso di concessione, per lo stesso anno scolastico per il quale è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, di un ulteriore vantaggio economico di cui al comma 1, l'alunno interessato/l'alunna interessata dovrà scegliere il vantaggio economico di cui intende beneficiare e rinunciare all'altro vantaggio richiesto o concesso.

Art. 8.

Ammontare

1. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue in funzione del VSE del nucleo familiare di base:



	Höhe der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio	
FWL	für Heimschüler und Heimschülerinnen	für Tagesheimschüler und Tagesheimschülerinnen (Maximalbeträge)
VSE	per convittori e convittrici	per semiconvittori e semiconvittrici (importi massimi)
bis/fino a 1,00	3.200,00 Euro	2.240,00 Euro
von/da 1,01 bis/a 1,20	2.800,00 Euro	1.960,00 Euro
von/da 1,21 bis/a 1,45	2.400,00 Euro	1.680,00 Euro
von/da 1,46 bis/a 1,75	2.100,00 Euro	1.470,00 Euro
von/da 1,76 bis/a 2,15	1.800,00 Euro	1.260,00 Euro
von/da 2,16 bis/a 2,60	1.500,00 Euro	1.050,00 Euro
von/da 2,61 bis/a 3,50	1.300,00 Euro	910,00 Euro

2. Nel caso in cui due o più componenti del nucleo familiare di base alloggino fuori famiglia per motivi di studio durante l'anno scolastico, le soglie del VSE di cui alla tabella del comma 1 sono aumentate di 0,5 punti per ogni persona a partire dalla seconda.

3. Qualora i costi effettivamente sostenuti dai semiconvittori/dalle semiconvittrici siano inferiori all'importo per gli stessi determinato ai sensi dei commi 1 e 2, viene assegnata una borsa di studio pari ai costi effettivamente sostenuti.

4. L'ammontare della borsa di studio determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è ridotto del 50 per cento in caso di alunni e alunne che nell'anno scolastico svolgono un tirocinio di durata superiore alla metà del suddetto anno e per il quale ricevono un compenso dall'amministrazione provinciale.

Art. 9.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. La giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo totale disponibile per le borse di studio.
2. Se l'importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4.
3. A seconda del VSE del nucleo familiare di base sono assegnati i seguenti punti (fino ad un massimo di 60):

FWL			Punkte
0,00	bis	0,50	= 60
0,51	bis	0,85	= 50
0,86	bis	1,20	= 40
1,21	bis	1,55	= 30
1,56	bis	1,90	= 20
1,91	bis	2,25	= 10
2,26	bis	2,60	= 5
über			= 0

VSE			punti
0,00	fino a	0,50	= 60
0,51	fino a	0,85	= 50
0,86	fino a	1,20	= 40
1,21	fino a	1,55	= 30
1,56	fino a	1,90	= 20
1,91	fino a	2,25	= 10
2,26	fino a	2,60	= 5
oltre			= 0

4. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi del comma 3, la precedenza è data, nel seguente ordine, agli alunni/alle alunne:

- a) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;



b) con un nucleo familiare di base col maggior numero di alunni/alunne o di studenti/studentesse che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio;

c) la cui domanda di borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

5. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente intestato all'alunno o all'alunna maggiorenne o, in caso di minori, al/alla legale rappresentante.

Art. 10.

Restituzione

1. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene accertata d'ufficio presso la scuola competente la frequenza di almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

2. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene inoltre verificato lo status di convivente/convittrice o di semiconvittore/semiconvittrice per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

3. Gli alunni e le alunne che non abbiano raggiunto la frequenza minima di cui al comma 1 o la permanenza minima fuori famiglia per motivi di studio di cui al comma 2 dovranno restituire per intero la borsa di studio assegnata.

4. Gli alunni e le alunne che non raggiungano la permanenza minima di cui al comma 2 per uno dei seguenti motivi dovranno restituire all'amministrazione provinciale solo l'importo della borsa di studio corrispondente al periodo di mancata permanenza fuori famiglia per motivi di studio:

a) malattia;

b) cambio scuola, che rende inutile la permanenza fuori famiglia;

c) solamente per alunni e alunne delle scuole secondarie di II grado o di un corso di formazione professionale: cambio da alunno o alunna ad apprendista.

5. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, il/la dichiarante, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche,

che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 giugno 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

19R00283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 giugno 2019, n. 15.

Regolamento sul conferimento di incarichi speciali.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 27/Sez. Gen. del 4 luglio 2019*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 18 giugno 2019, n. 516;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.


Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi speciali di cui all'art. 17/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intendono per «incarichi speciali» sia gli incarichi che hanno per oggetto lo svolgimento di attività amministrative straordinarie caratterizzate da un elevato livello di autonomia e assunzione diretta di responsabilità, di attività di consulenza, di attività ispettive e di controllo nonché di attività di ricerca ad alto contenuto professionale sia gli incarichi che prevedono la direzione e la realizzazione di progetti che presuppongono un'alta specializzazione e un'elevata competenza professionale.



2. Gli incarichi di cui al comma 1 si suddividono in «incarichi strategici» e «incarichi complessi».

3. Gli incarichi strategici si caratterizzano per il conferimento di deleghe gestionali dirette per il raggiungimento di obiettivi strategici predefiniti e possono essere conferiti a persone che hanno già conseguito l' idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita procedura di selezione.

4. Gli incarichi complessi si caratterizzano per il conferimento di deleghe gestionali dirette per il raggiungimento di obiettivi operativi predefiniti e possono essere conferiti a persone che hanno già conseguito l' idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita procedura di selezione.

Capo II

INCARICHI SPECIALI

Art. 3.

Requisiti

1. Gli incarichi speciali possono essere conferiti a persone che hanno già conseguito l' idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nelle sezioni A e B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali.

2. Gli incarichi speciali possono essere altresì conferiti a persone che, a seconda che si tratti di un incarico strategico oppure di un incarico complesso, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 5, lettere a) e a/ bis), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, per la nomina a direttrice o direttore di ripartizione, ovvero dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale, e successive modifiche, per la nomina a direttrice o direttore d'ufficio e che siano state dichiarate vincitrici di una procedura di selezione appositamente avviata.

3. Alla procedura di selezione di cui al comma 2 possono partecipare anche persone estranee alla pubblica amministrazione, che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale e abbiano almeno quattro anni di esperienza di lavoro effettiva in materie attinenti all'incarico bandito.

Art. 4.

Oggetto degli incarichi speciali

1. Gli incarichi speciali possono essere conferiti per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività amministrative straordinarie caratterizzate da un elevato livello di autonomia e assunzione diretta di responsabilità;

b) attività di consulenza in settori sensibili, che richiedono ampie e approfondite competenze;

c) attività di studio e ricerca ad alto contenuto professionale;

d) attività ispettive e di controllo;

e) attività finalizzate alla realizzazione di progetti di dimensioni e complessità particolari.

Art. 5.

Durata e periodo di prova

1. Gli incarichi speciali sono conferiti a tempo determinato e possono avere una durata massima di cinque anni. In caso di comprovata necessità possono essere prorogati.

2. Alla scadenza dell'incarico, la persona cui è stato conferito presenta al soggetto incaricante una relazione conclusiva dalla quale emergono i principali risultati, le conclusioni essenziali e il raggiungimento degli obiettivi.

3. Le persone alle quali viene conferito un incarico speciale sono soggette a un periodo di prova di durata pari ad almeno la metà della durata dell'incarico, ma, in nessun caso, superiore a sei mesi.

Capo III

CONFERIMENTO DELL'INCARICO E ISCRIZIONE ALL'ALBO DIRIGENTI E ASPIRANTI DIRIGENTI

Art. 6.

Procedura per il conferimento di incarichi speciali

1. I direttori e le direttrici delle strutture organizzative della provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti nonché delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione sottopongono al gruppo di lavoro per lo sviluppo e le risorse «AGER» una richiesta nella quale è motivata la necessità di conferire un incarico strategico oppure un incarico complesso.

2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste, verifica l'impiego delle risorse finanziarie e umane e predispone una proposta da sottoporre alla giunta provinciale.

3. I criteri e le modalità della procedura di selezione si basano su quanto previsto al Capo II della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e rispondono ai principi della trasparenza, della parità di trattamento di tutte le candidate e di tutti i candidati e presuppongono sempre una valutazione comparativa delle competenze e dei titoli di studio documentati.

4. Il bando di selezione viene approvato dal/dalla Presidente della provincia con decreto da pubblicarsi all'albo *on-line* della provincia e dell'ente conferente l'incarico.

Art. 7.

Iscrizione all'albo

1. Nelle sezioni A e B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, vengono inserite rispettivamente una sezione A/bis e una sezione B/bis.



2. Nella sezione A/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell'incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 15 persone.

3. Nella sezione B/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell'incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 25 persone.

4. L'iscrizione è attuata con decreto del direttore generale/della direttrice generale.

5. La semplice iscrizione non attribuisce alcun diritto o pretesa al conferimento ovvero alla proroga di un incarico.

6. L'elenco di persone, stilato in ordine alfabetico, ha validità quinquennale; la giunta provinciale può disporre una proroga del periodo di validità.

Art. 8.

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi speciali sono conferiti dal/dalla Presidente della provincia.

Art. 9.

Revoca degli incarichi

1. L'incarico può essere revocato in caso di ritardi, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di violazione delle disposizioni contrattuali che siano imputabili alla persona cui è stato conferito l'incarico.

2. L'incarico può altresì essere revocato prima della sua scadenza per impreviste e comprovate ragioni di natura gestionale e organizzativa.

3. La revoca avviene nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 10.

Principio di rotazione

1. Nel rispetto della vigente normativa per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione gli incarichi sono conferiti garantendo l'osservanza del principio di rotazione delle candidate e dei candidati.

2. Tranne in casi eccezionali, debitamente motivati e approvati dalla giunta provinciale, nell'arco di cinque anni non possono essere conferiti alla stessa persona più di due incarichi aventi il medesimo oggetto o un oggetto simile.

Capo IV

INDENNITÀ DI POSIZIONE

Art. 11.

Indennità di posizione

1. Per gli incarichi speciali è riconosciuta un'indennità di posizione calcolata avvalendosi della base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di posizione del personale dirigenziale dell'amministrazione provinciale, nei limiti dei coefficienti previsti.

2. In via transitoria, il coefficiente è determinato dalla giunta provinciale, tenuto conto della complessità dell'incarico, del grado di autonomia e del grado di responsabilità personale.

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Non cumulabilità

1. L'indennità di posizione per incarichi speciali non è cumulabile con altre indennità riconosciute per lo svolgimento di attività aventi il medesimo oggetto o un oggetto simile.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Salvo diversa previsione, tutti i rinvii ad altre disposizioni normative contenuti nel presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono alle disposizioni normative nella loro versione vigente.

Art. 14.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 giugno 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00284



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 8.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 5 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARDSU)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di € 518.900,00, già iscritti nella missione 04 - programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa azienda, relativamente all'esercizio finanziario 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di € 518.900,00, già iscritti nella missione 04 - programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU), allegato alla presente legge.

TITOLO II

NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 luglio 2019

BARDI

(Omissis).

19R00279

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 9.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 5 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB) i fondi, nell'importo massimo di € 7.050.000,00, già iscritti nella missione 09 - programma 08 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB) i fondi, nell'importo massimo di € 7.050.000,00, già iscritti nella missione 09 - programma 08 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021 dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB), allegato alla presente legge.



TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 luglio 2019

BARDI

(*Omissis*).

19R00280

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 10.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agencia di Promozione Territoriale (APT).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 5 luglio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE (APT)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia di promozione territoriale (APT) i fondi, nell'importo massimo di € 2.600.000,00, già iscritti nella missione 07 - programma 01 del bilancio di previsione finanziario per

il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia di promozione territoriale (APT) i fondi, nell'importo massimo di € 2.600.000,00, già iscritti nella missione 07 - programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 dell'Agencia di promozione territoriale (APT), allegato alla presente legge.

TITOLO II

NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 luglio 2019

BARDI

(*Omissis*).

19R00281


MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-038) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 9 2 1 *

€ 3,00

